

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. A3766 del 27/10/2008

Proposta n. 16810 del 23/10/2008

Oggetto:

Fe.ro.m. S.r.l. P.I. 01373361003 con sede legale in Via dell'Almone, 1 - 00179 Roma ed impianto in Via Appia Nuova km 17,200 - 00043 Ciampino (RM). Rinnovo autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06.

OGGETTO: Fe.ro.m. S.r.l. P.I. 01373361003 con sede legale in Via dell'Almone, 1 – 00179 Roma ed impianto in Via Appia Nuova km 17,200 – 00043 Ciampino (RM).
Rinnovo autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti;

Premesso che:

- La società Fe.ro.m. S.r.l. gestisce l'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Ciampino, in forza delle seguenti autorizzazioni:

Atto	n.	del	Oggetto
Rifiuti			
Decreto Commissariale	78	16.12.2005	Rielaborazione del decreto commissariale n. 103 del 20 giugno 2002. Autorizzazione ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 alla luce dell'autorizzazione del Comune di Ciampino n. 200/02 e della iscrizione della stessa società al n. 337/02 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/97, nonché delle modifiche normative intervenute.
Acqua			
Determinazione Dirigenziale	109	1.03.2005	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia
Comune di Ciampino	69	21.04.2004	Autorizzazione per la realizzazione di un tratto fognatizio
Altro			
		14.04.08	Istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Certificato Comando prov. dei vigili del fuoco di Viterbo	265299	31.03.2006	Certificato prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.82

- La stessa società, in data 7 aprile 2008, con nota acquisita agli uffici della Regione Lazio al protocollo n. 044990/1A/15, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata con Decreto Commissariale n. 78 del 16/12/2005 – come successivamente riformulata ed integrata con nota acquisita al protocollo regionale n. 074935/1A/15 del 17 giugno 2008;
- L'istanza è stata corredata con la seguente documentazione tecnico-amministrativa:
 - o Documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di legge;
 - o Documentazione attestante la piena disponibilità dell'area ove è ubicato l'insediamento: contratto di locazione del 28/01/08 n. 918;
 - o Perizia asseverata redatta dall'ing. Franco Fortunato attestante che gli aumenti delle quantità richieste non superano il 10% di quelle in possesso dalla soc. Fe.ro.m. S.r.l. e che le tipologie di rifiuti richiesti in più non comportano modifiche sostanziali;
 - o Risultati del piano di automonitoraggio effettuato negli ultimi tre anni;
 - o Analisi ambientale effettuata negli anni 2006- 2007;
 - o Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico nella persona dell'ing. Franco Fortunato;
 - o Carta geologica di dettaglio;
 - o Carta idrogeologia di dettaglio;
 - o Planimetria con linee di flusso;
 - o Planimetria su carta tecnica regionale;
 - o Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;
 - o Schema di flusso delle linee 1,2,3;
 - o Relazione tecnica in corso di esercizio a firma del geol. Quirino Alessi;
 - o Relazione tecnica integrativa a firma del geol. Quirino Alessi.
- La società ha, inoltre, chiesto con nota acquisita al protocollo n. 81965/1A/15 del 01/07/2008, di modificare l'atto rilasciato con Decreto Commissariale n. 78 del 16 maggio 2005 apportando modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 15 comma 14

della L.R.27/98, che prevedono, tra l'altro, la variazione quantitativa di alcuni codici di rifiuto già autorizzati e l'inserimento del codice CER 17 01 07 limitatamente all'operazione R13. A tal fine ha trasmesso apposita perizia asseverata a firma dell'ing. Franco Fortunato, iscritto all'albo degli ingegneri di Roma al n. 13568;

- La società in questione opera nel rispetto del sistema di certificazione di qualità ISO 14001;

Preso atto:

- di quanto emerso nei sopralluoghi tenutisi sull'impianto in data 17/09/2008 ed in data 30/09/2008, giuste convocazioni prot. n. 106155/1°/15 e prot. n. 111160/1°/15 del 18/09/2008;
- di quanto riportato nella nota di ARPA Lazio n. 27626 del 17/10/2008.

Preso atto, inoltre, che:

- presso l'impianto vengono stoccati e/o trattati, prevalentemente rifiuti metallici, svolte operazioni di messa in sicurezza di veicoli fuori uso contenenti sostanze pericolose e di stoccaggio e messa in sicurezza di piccoli RAEE che proprio per le loro caratteristiche, ovvero per legge, devono essere prioritariamente avviati al circuito del recupero;
- l'impianto, allo stato attuale, gestisce un quantitativo complessivo di rifiuti inferiore a quello autorizzato con il citato Decreto Commissariale n. 78/2005 e, pertanto, non risulta giustificabile procedere ad un aumento delle quantità precedentemente assentite;
- gli aumenti di quantità richiesti dalla società sono intesi ad ampliare i limiti imposti per la gestione di singoli codici CER e sono ritenuti necessari, da parte della stessa, per rispondere alle esigenze di mercato.

Considerato che, in termini quantitativi l'attività in questione si configura come una attività di rottamazione di rifiuti metallici e che le altre attività devono intendersi quali attività accessorie a quella principale;

Considerato, inoltre, che la limitazione imposta per singolo codice CER, senza che ciò comporti un'effettiva limitazione tecnologica, determina difficoltà gestionali per l'azienda che, non potendo preventivamente programmare le esigenze di mercato, si trova a dovere rinunciare, nell'ambito dei limiti autorizzativi, alle opportunità che man mano possono verificarsi;

Considerato, inoltre, che per l'attività in questione e per la configurazione della stessa, è comunque possibile introdurre limiti tecnologici e fisici alla gestione dei rifiuti al di là della limitazione quantitativa codice CER per codice CER;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter dare piena risposta a quanto richiesto dalla società in termini di modifiche non sostanziali, attraverso una diversa modulazione dell'autorizzazione precedentemente concessa;

Ritenuto, inoltre, possibile rinnovare l'autorizzazione in essere introducendo ulteriori prescrizioni, acquisite in sede di sopralluogo e successivamente, volte ad incidere positivamente sulla gestione dell'azienda;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

- il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 “ Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- il Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 e smi, Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007 n.42;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25.02.05, “ Monitoraggio delle acque sotterranee”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18/04/2008 avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rinnovare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 16 della L.R. 27/98, per un periodo di anni dieci dalla data del presente atto, l’autorizzazione rilasciata alla Fe.ro.m. S.r.l. con sede legale in Via dell’Almone n. 1 – Roma ed impianto in Ciampino, Via Appia Nuova km 17,200 con Decreto Commissariale n. 78 del 16/12/2005 e per essa al proprio rappresentante legale pro tempore;
- di rimodulare il Decreto Commissariale n. 78/2005 come successivamente riportato.

Tale atto sostituisce quanto già riportato nel Decreto Commissariale n. 78 del 16/12/2005 che cessa, pertanto, di avere efficacia a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

La società Fe.ro.m. S.r.l. e per essa il proprio legale rappresentante, nella gestione dell'impianto, pena l'applicazione di quanto richiamato nell'art. 210 comma 4 del D.Lgs. 152/06, e fatte salve le sanzioni di legge, è autorizzata a gestire l'impianto sito nel Comune di Ciampino (RM), via Appia Nuova Km. 17,200 – area individuata al catasto al foglio n. 15 particelle n. 19-94 ubicazione 165, come segue.

In relazione a quanto di seguito riportato, si precisa che la società è, attualmente organizzata su quattro linee di gestione del rifiuto individuabili in relazione alla normativa attualmente vigente, che di seguito si riportano:

Linea 1: Deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi;

Linea 2: Stoccaggio e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

Linea 3: Stoccaggio e messa in sicurezza dei RAEE;

Linea 4: Stoccaggio rifiuti pericolosi contaminati da PCB.

Quantitativi massimi di rifiuti gestibili o stoccabili presso l'impianto

Fermo restando i limiti successivamente riportati per singola linea e per gruppi omogenei di rifiuti, presso l'impianto è autorizzata la gestione di un quantitativo massimo complessivo di rifiuti di **59.473 tonnellate/anno** di cui 6000 tonnellate di rifiuti pericolosi.

Il quantitativo massimo giornaliero in entrata non dovrà superare, in ogni caso, le **190 t/giorno** di cui 36 t di rifiuti pericolosi.

Lo stoccaggio istantaneo da effettuarsi presso gli appositi spazi richiamati nella planimetria allegata al presente atto, e che ne costituisce parte integrale, non potrà, inoltre, superare i seguenti quantitativi:

	R13	D15
Rifiuti non pericolosi	600 t	20 t
Rifiuti pericolosi	20 t	10 t

Elenco dei rifiuti e operazioni autorizzate presso l'impianto

I rifiuti gestibili e le operazioni autorizzate presso l'impianto in questione sono quelli di seguito indicati.

Si precisa che lo stoccaggio include le attività di cernita, selezione, triturazione e riduzione volumetrica.

Linea 1: Stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (limite quantitativo: 50.050 t/a)

Materiali Ferrosi e non ferrosi – Operazioni consentite R13 – D15 *

100210	Scaglie di laminazione
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioni di materiali non ferrosi
150104	Imballaggi in metalli (***)
160106	Veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi ne componenti pericolosi
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro ed acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
191001	Rifiuti di ferro ed acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191202	Metalli ferrosi
200140	Metallo

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 48.000 tonnellate/anno.

Relativamente al codice CER 160106 è consentita l'attività di frantumazione oppure cesoiatura per sottoporre il rifiuto alle successive operazioni di recupero.

Fermo restando il quantitativo sopra richiamato, per i rifiuti riportati nella tabella seguente, nei limiti di quantità ivi previsti, è autorizzata anche l'operazione R4 intesa come selezione, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee. Tali lavorazioni sono finalizzate al conseguimento di materie prime secondarie per l'industria metallurgica aventi le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2%
- PCB – PCT < 25ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati inferiore al 5% della somma totale;
- Solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria inferiore a 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- Non radioattive, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- Non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	15
150104	Imballaggi in metalli (***)	330
170401	Rame, bronzo, ottone	500
170402	Alluminio	890
170403	Piombo	150
170404	Zinco	150
170405	Ferro ed acciaio	20.000
170406	Stagno	50
170407	Metalli misti	1.460

A seguito di tale processo la società dovrà ottenere, per l'uscita dal regime giuridico dei rifiuti, materie prime o prodotti con le seguenti caratteristiche:

- materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO.

In caso di non conformità, i rifiuti prodotti dovranno essere avviati presso altri impianti autorizzati per il successivo recupero o smaltimento.

Altri rifiuti – Operazioni consentite R13 – D15 (*)

- Rifiuti ligneo cellulosici

030101	Scarti di corteccia e sughero
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno (***)
170201	Legno
191207	Legno diverso da 191208
191201	Carta e cartone
200101 (**)	Carta e cartone

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 918 tonnellate/anno

- Rifiuti plastici Operazioni autorizzate R13 – D15 (*)

150102	Imballaggi in plastica (***)
160119	Plastica
170203	Plastica
191204	Plastica e gomma
200139 (**)	Plastica

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 300 tonnellate/anno

- Vetro e rifiuti inerti – Operazioni autorizzate R13 – D15 (*)

150107	Imballaggi in vetro (***)
160120	Vetro
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni ecc
170202	Vetro
200102 (**)	Vetro

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 1.900 tonnellate/anno

- Altri rifiuti - Operazioni autorizzate R13 – D15 (*)

150105	Imballaggi in materiali compositi (***)
150106	Imballaggi in materiali misti (***)

150203	Stracci ed indumenti protettivi
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	Altri materiali isolanti diversi da 170601 e 170603
170904	Rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione
200307	Rifiuti ingombranti

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 2630 tonnellate/anno

(*) solo per partite effettivamente non avviabili a recupero

(**) non è ammessa l'operazione D15

(***) con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, esenti da PCB-PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% di peso, non radioattivi.

Linea 2: Rifiuti di autodemolizione e loro parti – operazioni autorizzate: stoccaggio e messa in sicurezza (Limite quantitativo: 7.030 t/anno)

Parti di veicoli fuori uso non pericolose - Operazioni autorizzate R13 – D15 (*)

160116	Serbatoi per gas liquido (opportunamente svuotati)
160122	Componenti non specificati altrimenti
160801	Catalizzatori contenenti oro
160103	Pneumatici F.U.
160112	Pastiglie freni diverse da 160111

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 1.530 tonnellate/anno

Veicoli fuori uso e parti di veicoli fuori uso pericolose - Operazioni autorizzate R13 – D15 (*)

160104*	Veicoli fuori uso (°)
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto
160601*	Accumulatori al piombo
160807*	Catalizzatori esausti contenenti sostanze pericolose

(°) incluse le attività di messa in sicurezza e smontaggio prima dell'avvio alle altre fasi di recupero

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 5.500 tonnellate/anno

(*) solo per partite effettivamente non avviabili a recupero

I rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso non richiamati precedentemente dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto richiamato nell'art. 183 comma 1 lettera m.

Gli stessi dovranno essere stoccati negli appositi spazi in contenitori idonei ciascuno, in grado di ricevere un unico rifiuto.

La gestione dei rifiuti di autorottamazione dovrà essere svolta in conformità a quanto richiamato nel D.Lgs. 209/2003, in ogni caso l'area di ricezione del veicolo dovrà essere distinta da quella di messa in sicurezza e bonifica dello stesso, nonché dall'area dei rifiuti provenienti dall'attività di messa in sicurezza.

L'accatastamento delle autovetture per le attività di messa in sicurezza e delle carcasse derivanti non potrà superare i due piani ed il numero delle stesse non dovrà essere superiore a 2 per ogni 9 m² dell'area adibita a tale scopo. Tra le varie file di accatastamento deve essere lasciato un passaggio di almeno 80 cm.

Le carcasse dovranno essere avviate presso lo stesso impianto anche in considerazione delle prescrizioni più avanti riportate, o presso altri impianti autorizzati.

Linea 3: RAEE (limite quantitativo 1710 t/a)

RAEE e loro parti non pericolosi (piccoli elettrodomestici non contenenti fluorocarburi)
– Operazioni autorizzate: R13 – D15 incluse le attività di smontaggio (demolizione)

160214	Apparecchiature diverse da 160209 e 160213
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverso da 160215
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 1310 tonnellate/anno

RAEE e loro parti pericolosi (piccoli elettrodomestici non contenenti fluorocarburi) –
Operazioni autorizzate: R13 – D15 incluse le attività di messa in sicurezza e smontaggio (demolizione)

160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose
160215*	Componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 400 tonnellate/anno

I rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza dei RAEE non richiamati precedentemente dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto richiamato nell'art. 183 comma 1 lettera m.

Gli stessi dovranno essere stoccati negli appositi spazi in contenitori idonei per partite omogenee di rifiuto.

La gestione dei rifiuti in questione dovrà essere svolta in conformità a quanto richiamato nel D.Lgs. 151/2005, la società dovrà prevedere apposite aree di stoccaggio per i RAEE in entrata ed in uscita, e dovrà altresì realizzare un'area di conferimento coperta per i RAEE in ingresso in particolare per il rifiuto identificato dal CER 16 02 13*.

Linea 4: Rifiuti contaminati da PCB (limite quantitativo 110 t/a)

Rifiuti contaminati da PCB – Operazioni autorizzate: stoccaggio per il successivo avvio a bonifica presso impianti autorizzati.

160209	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB diverse da 160209

Quantità massima in entrata presso l'impianto: 110 tonnellate/anno

La gestione dei rifiuti in questione dovrà essere effettuata in conformità a quanto richiamato nel D.Lgs. 209/1999.

Garanzie finanziarie

La prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo le modalità previste dalla DGR n. 4100 del 21/07/1999 tenuto conto della previsione di cui alla lettera h) del terzo comma dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06.

Modalità di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito:

La società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa

vigente in materia. Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio e alla competente Amministrazione provinciale.

Prescrizioni:

Fatto salvo il puntuale adempimento delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 in materia di acqua, aria e gestione dei rifiuti, dalle norme sul rumore e da quelle sulle sostanze pericolose e sul rischio di incidente rilevante per quanto applicabili, sono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di quanto contenuto nelle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla società Fe.ro.m. S.r.l.;
- La società dovrà organizzare gli spazi al fine di mantenere le linee sopra richiamate distinte tra loro;
- L'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, non dovrà subire modificazioni rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
- la società dovrà dare comunicazione all'autorità competente, per le necessarie valutazioni, delle modifiche non sostanziali che intende apportare, nel tempo, all'impianto esistente o alla gestione dello stesso;
- la società, qualora ciò avvenga, dovrà dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- la società dovrà dotare l'impianto di dispositivi per lo stoccaggio di rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza dei RAEE identificati dai CER 160215*, 160209* e 160210*;

- la società dovrà prevedere lo stoccaggio separato in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso quali olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento;
- le MPS in uscita dall'impianto devono rispettare tutto quanto previsto dall'allegato 1 suballegato 1 punto 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., in particolare dovranno essere fatte le analisi merceologiche di conformità alle norme UNI e CECA di riferimento, ogni anno ovvero ogni qualvolta siano possibili variazioni nel processo produttivo;
- la società dovrà rendere individuabili, in modo univoco, le aree dell'impianto attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e cartellonistica. Dovranno, in particolare, essere facilmente individuabili le aree di stoccaggio suddivise per tipologia di rifiuto, in messa in riserva e deposito preliminare. La cartellonistica, come previsto dalle norme sull'etichettatura, dovrà riportare, in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio, gli adempimenti in caso di primo soccorso;
- la società dovrà dotare l'impianto di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto;
- la società dovrà svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001 e comunicare, con cadenza annuale i risultati del piano di automonitoraggio e controllo ad ARPA Lazio e Regione Lazio;
- la società dovrà gestire i rifiuti classificabili come RAEE nel rispetto di tutto quanto riportato nel D.Lgs 151/2005;
- la società dovrà gestire i rifiuti riconducibili ai veicolo fuori uso nel rispetto di tutto quanto riportato nel D.Lgs 209/2003;
- per le linee di gestione dei rifiuti di autorottamazione e dei RAEE la società dovrà prevedere un'area di ricezione, un'area per la messa in sicurezza e un'area per lo

stoccaggio dei rifiuti da recuperare, dei rifiuti da avviare a smaltimento e dei rifiuti da gestire secondo le procedure richiamate nell'art. 183 comma 1 lett. m;

- le aree di stoccaggio dovranno essere organizzate in modo da tenere separate tra loro le differenti componenti e da garantire lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi al coperto;
- i rifiuti pericolosi contenenti PCB dovranno essere stoccati su appositi bacini di contenimento con pozzetto cieco in modo separato dagli altri rifiuti;
- la società dovrà gestire l'impianto evitando per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la società dovrà monitorare, con frequenza trimestrale, i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. Il monitoraggio dovrà essere eseguito da laboratori certificati UNI EN ISO 9001 ed i risultati inviati anche ad ARPA Lazio Sezione di Roma, alla Regione Lazio ed alla competente ASL;
- la società dovrà, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area regionale 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa;
- la società dovrà consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
- la società, in aggiunta al Registro di carico e scarico, dovrà tenere ulteriore contabilità interna, in particolare un registro interno per ciascuna linea vidimato dall'amministrazione regionale che riporti il carico, lo scarico e la linea di successivo avvio;

- la società potrà accettare rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore, da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo. In particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;
- la società relativamente ai rifiuti per i quali esiste un codice a specchio, dovrà acquisire prima dell'accettazione, un'analisi esaustiva delle componenti rilasciata da laboratorio certificato UNI EN ISO 9001;
- la società dovrà evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori;
- la società dovrà garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
- la società dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
- la società dovrà procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
- la società dovrà comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la società dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- la società dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, la società è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 di attività presso l'impianto, dovrà acquisire preventivamente il nullaosta dell'Amministrazione regionale;
- ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 210 comma 4 del D.Lgs. 152/06.

L'adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la società dal rispetto delle normative vigenti regolanti le attività autorizzate e puntualmente richiamate nel presente provvedimento.

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Fe.ro.m. S.r.l. dal Dirigente dell'Area Rifiuti. Lo stesso dovrà essere trasmesso viene trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Ciampino e all'Albo nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e firmata dall'Area Regionale Rifiuti, richiamata nel presente provvedimento viene consegnata alla società che dovrà presentarla a semplice richiesta agli organi di controllo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Pro Tempore del Dipartimento Istituzionale
(Dott. Raniero De Filippis)